STATUTI PARTICOLARI
DELLA SEZIONE SAN LUIGI

Art. 1
Natura e finalità della Sezione San Luigi

1. La Sezione San Luigi, eretta presso il Collegio Massimo della Compagnia di Gesù "San Luigi", è Sezione costituente della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale[1]. Essa ha il diritto di conferire, a norma degli Statuti Generali della Facoltà, i gradi accademici in Sacra Teologia[2] e persegue, unitamente alla Sezione San Tommaso, le finalità proprie della Facoltà[3].

2. La Sezione San Luigi, in quanto istituzione accademica dello Scolasticato della Compagnia di Gesù[4], fa proprie le esigenze di serietà e profondità negli studi volute dalla Compagnia nella formazione dei suoi membri[5] e dalla Chiesa per la formazione dei presbiteri e dei laici[6]. Tali note sono garantite da una Facoltà che persegue esplicitamente gli obiettivi della ricerca e della produzione scientifica[7].

3. Nel curare la formazione degli aspiranti al ministero sacerdotale e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento nelle scienze sacre o ad altri compiti apostolici[8], la Sezione San Luigi è attenta ai problemi posti dall'inculturazione della fede nell'area dell'Italia Meridionale e conserva vivo il senso dell'universalità della Chiesa, caratteristico della Compagnia di Gesù[9].

Art. 3
Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere

1. A norma degli Statuti Generali[13] il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Napoli "pro tempore existens" e il Vice Gran Cancelliere della Facoltà è il Superiore Maggiore, delegato del Padre Generale della Compagnia di Gesù "pro tempore existens". In quanto garanti e responsabili di tutta la Facoltà i loro compiti sono definiti dagli Statuti Generali[14].

2. La diretta soprintendenza e responsabilità della Sezione San Luigi spetta al Vice Gran Cancelliere[15]. Per quanto riguarda, tuttavia, il conferimento ai Docenti della missione canonica o dell'autorizzazione a insegnare, la nomina del Vice Preside per la Sezione, eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione o di allontanamento, la revoca della missione canonica e dell'autorizzazione a insegnare, il Vice Gran Cancelliere agisce a norma degli Statuti Generali[16].

3. Oltre le attribuzioni di cui agli articoli 8,1.6b; 16,3.5; 26,2; 28,1; 29,1 dei presenti Statuti, spetta, in particolare, al Vice Gran Cancelliere:

   a) promuovere l'unione e la collaborazione fra tutti i membri della Comunità accademica della Sezione;

---

1 Cf. *Statuti Generali (*=SG*)*, art. 2.
2 Cf. SG artt. 1; 3; 32; 33.
3 Cf. SG art. 1.
4 Cf. SG Premesse storiche, III.
5 Cf. *Normae Generales de Studiis (*=NG*)*, nn. 3; 16.
6 Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 248-252; 254; 229 par. 2.
7 Cf. SG art. 1; NG n. 42.
8 Cf. SG art. 1.
9 Cf. NG nn. 22-24.
13 Cf. SG art. 7.
14 Cf. SG art. 8.
15 Cf. SG art. 8,4.
16 Cf. SG artt. 8,5-6; 23,5.7.

b) curare la formazione scientifica e l'incremento del Corpo docente della Sezione;
c) vigilare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate o approvate dalla S. Sede;
d) procurare di rendere sempre più qualificato e incisivo il servizio reso dalla Sezione alle Diocesi dell'Italia Meridionale.

4. In quanto Superiore Maggiore e delegato del P. Generale della Compagnia di Gesù, il Vice Gran Cancelliere si assicura che la formazione intellettuale impartita dalla Sezione agli Studenti gesuiti sia conforme alle indicazioni delle *Normae Generales de Studiis* e all'*Ordo Regionalis Formationis Provinciae Italiae.*

Art. 4
Autorità accademiche della Sezione

1. Le Autorità accademiche della Sezione San Luigi sono personali e collegiali. Le Autorità personali sono: il Vice Preside per la Sezione[17], i Direttori dei settori Filosofico, Biblico, Dogmatico, Vita cristiana[18]. Le Autorità collegiali sono: il Consiglio di Sezione[19], il Consiglio delegato[20], il Consiglio dei Direttori di settore[21], i Consigli dei settori Filosofico, Biblico, Dogmatico e Vita cristiana[22].

Art. 17
Condizioni per l'ammissione degli studenti

1. A norma degli Statuti Generali l'iscrizione come studente ordinario della Sezione è aperta a chierici, religiosi e laici che risultino idonei per condotta morale e abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'iscrizione alle Università civili[114].

2. La Sezione accoglie come straordinari studenti con piani di studi che non conducono ai gradi accademici[115], e come ospiti studenti che, col consenso del Vice Preside, sono ammessi a frequentare qualche corso[116].

3. La Sezione esamina se dall'attestato degli studi compiuti risultano soddisfatte tutte le condizioni ritenute indispensabili dalla Facoltà per l'iscrizione. Nel caso, in particolare, di mancata o inadeguata conoscenza delle lingue antiche e moderne ritenute indispensabili dalla Facoltà[117], la Sezione esige dagli studenti ordinari di supplire tempestivamente, frequentando appositi corsi e sostenendo i relativi esami. Per l'iscrizione al secondo e terzo ciclo la conoscenza delle lingue ritenute, dai singoli Settori, indispensabili, è condizione previa[118].

4. L'iscrizione al sesto anno, o Anno pastorale, esigito come complemento della formazione teologico-pastorale per il presbiterato da tutti coloro che non proseguono gli studi accademici[119], comporta il pieno espletamento del quinquennio filosofico-teologico. L'Anno pastorale si conclude col conferimento di uno speciale Diploma[120].

5. Per il conseguimento del secondo e terzo grado accademico la Sezione accoglie soltanto gli studenti che, in possesso dei requisiti richiesti dagli Statuti Generali[121], intendano iscriversi in uno dei settori di specializzazione nei quali la Sezione è qualificata[122].

---

17 Cf. SP art. 8.
18 Cf. SP art. 10.
19 Cf. SP artt. 5-6.
20 Cf. SP art. 7.
21 Cf. SP art. 10.
22 Cf. SP art. 9.
114 Cf. SG artt. 24,1; 25,1.
115 Cf. SG artt. 24,1b; 25,1.
116 Cf. SG art. 24,1c.
117 Cf. SG art. 25,1b.
118 Cf. SG art. 25,2; SP art. 21,7.14.
119 Cf. SG art. 29,2.
120 Cf. SG art. 33,2; SP art. 23,7.

6. Le immatricolazioni e le iscrizioni al Quinquennio istituzionale e all'Anno pastorale si effettuano presso l'Ufficio della Segreteria, prima dell'inizio dell'Anno accademico. Eventuali iscrizioni tardive – non oltre il 5 novembre – devono essere autorizzate dal Vice Preside. Le iscrizioni ai Bienni di specializzazione si effettuano anche all'inizio del secondo semestre.

7. Gli studenti iscritti in questa Sezione come ordinari non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Facoltà ecclesiastiche o civili[123].

Art. 18
Passaggio degli studenti a straordinari e ordinari

1. [Gli studenti straordinari iscritti al Quinquennio istituzionale che, a partire dalla conclusione del primo biennio, avessero riportato, nelle discipline previste dal loro piano di studi, la media dei 27/30, possono accedere al corso accademico su delibera del Consiglio dei Direttori di settore, il quale stabilisce le eventuali integrazioni da apportarsi al piano di studi[124]] (Sospeso, cf. Lettera Congr. Ed. Catt., 30.05.1998).

2. Gli studenti ospiti che, in possesso dei requisiti richiesti[125], intendessero iscriversi come ordinari o come straordinari, possono ottenere la convalida dei corsi frequentati e degli eventuali esami sostenuti a giudizio del Vice Preside, udito il Consiglio dei Direttori di settore.

Art. 19
Riconoscimento degli studi compiuti altrove

1. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede può essere ammesso a continuarli, senza l'obbligo di ripetere gli esami in essa compiuti; non può, tuttavia, conseguire alcun grado accademico senza aver soddisfatto a tutte le condizioni prescritte per detto grado dagli Statuti della Facoltà e dai programmi di questa Sezione[126].

2. Chi ha iniziato gli stessi studi fuori di una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede per essere ammesso deve integrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove che il Vice Preside, dopo aver esaminato i programmi svolti e i voti riportati dal candidato, determinerà, udito il Consiglio dei Direttori di settore[127].

3. Il riconoscimento di discipline e di corsi compiuti con successo nelle Università civili o in altri Istituti o Centri qualificati di studi viene determinato caso per caso dal Vice Preside. In particolare:

   a) i laureati in filosofia possono essere iscritti al terzo anno del quinquennio istituzionale, con l'obbligo, tuttavia, di recuperare, entro la fine del primo ciclo, i principali corsi filosofici teoretici, qualora il Vice Preside ritenga insufficienti o inadeguati i corsi già seguiti;

   b) i laureati in discipline di tipo umanistico possono essere iscritti al secondo anno del quinquennio, con l'obbligo, tuttavia, di frequentare tutti i corsi teoretici e di recuperare i corsi storici e le altre discipline del biennio filosofico che non trovassero adeguata corrispondenza negli studi compiuti;

---

121 Cf. art. 25,2-4.
122 Cf. SG art. 3; SP art. 2,1.
123 Cf. SG art. 25,5.
124 Cf. SG artt. 24,3; 25,1.
125 Cf. SG art. 25,1.
126 Cf. SG art. 26,1; SP art. 21.
127 Cf. SG artt. 26,2; 25,3; SP art. 8,6f.

c) per i laureati in materie scientifiche o tali da non trovare analogie col piano di studi della Sezione, l'iscrizione è al primo anno del quinquennio istituzionale. A giudizio del Vice Preside, tuttavia, possono essere omologati quegli esami che trovassero sufficiente corrispondenza col piano di studi della Sezione;

d) il diploma di laurea, in ogni caso, consente la dispensa da un corso opzionale del biennio filosofico, da un seminario e dall'obbligo dell'esercitazione scritta in filosofia;

e) a norma dell'art. 26,3 degli Statuti Generali, inoltre, possono essere omologati, indipendentemente dal diploma di laurea, tutti gli esami universitari che, a giudizio del Vice Preside[128], trovassero sostanziale corrispondenza coi programmi della Sezione. Sulla base di questo riconoscimento verrà redatto il piano di studi e stabilito l'anno di iscrizione.

4. I corsi frequentati presso Scuole o Istituti Superiori di Scienze Religiose vengono presi in considerazione per un'eventuale omologazione solo se dette Scuole o Istituti risultano ufficialmente riconosciuti da una Facoltà Teologica[129].

Art. 22
Gli esami

1. A norma dell'art. 31,2 degli Statuti Generali possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di un corso solo gli studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti e hanno ottenuto l'attestato della debita frequenza, rilasciata dal Docente al termine del corso. La partecipazione alle *lectiones magistrales*, agli incontri seminariali o ai gruppi di studio, non deve essere inferiore ai due terzi del totale[167]. L'esame, inoltre, non viene omologato se lo studente non è in regola con la Segreteria.

2. Gli esami sono pubblici e la loro durata va contenuta in un tempo ragionevole. Nel caso sia prevista una commissione, il voto finale sarà la media delle singole votazioni, a meno che non sia stabilito altrimenti[168].

3. Le sessioni ordinarie di esami sono tre: invernale, estiva, autunnale. In ciascuna di queste sessioni vengono indetti, per ogni singola disciplina, due appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Eventuali preappelli o postappelli possono essere concessi in via straordinaria dal Vice Preside, udito il Docente interessato[169].

4. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il Professore della stessa o il suo Assistente. In casi eccezionali il Vice Preside può nominare una commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso. Possono essere invitati a far parte di commissioni esaminatrici anche membri esterni particolarmente qualificati[170].

5. Gli esami possono essere orali o scritti[171], a discrezione del Docente, tenuto conto dell'interesse degli studenti, e si ritengono superati con la votazione di 18/30. Chi, avendo iniziato l'esame, si ritira o viene giudicato insufficiente, non può ripetere l'esame nella stessa sessione, salva autorizzazione del Vice Preside a norma dell'art. 8,6g.
6. Nell'esprimere le votazioni sull'esito dell'esame si tengano presenti i seguenti criteri: a) capacità di analisi nonché di sintesi e di appropriata esposizione; b) impegno dimostrato durante il corso con la frequenza e l'attiva partecipazione alle lezioni.

---

128 Cf. SP art. 8,6f.
129 Cf. SG art. 42,3; Appendice 2ª.
167 Cf. SG art. 31,2.
168 Cf. SP art. 22,14.
169 Cf. SP art. 8,6g.
170 Cf. SP art. 8,6h.
171 Cf. SG art. 31,1.

7. L'esame finale per il Baccalaureato può essere sostenuto solo dopo aver espletato l'intero quinquennio. Nel caso sia prevista la discussione di una tesi[172], deve essere trascorso almeno un mese dalla sua effettiva consegna in Segreteria.

8. Il programma dell'esame comprensivo orale[173] include tre aree tematiche: bibbia, dogma, morale. Il programma viene elaborato dal Consiglio dei Direttori di settore e approvato anno per anno dal Consiglio di Facoltà, prima dell'inizio del secondo semestre.

9. La commissione per l'esame comprensivo orale che conclude il ciclo istituzionale si compone di tre membri, uno per ogni area tematica[174]. La commissione e il suo presidente sono designati dal Vice Preside. La durata dell'esame è di circa 60 minuti. Nel caso sia prevista la discussione di una tesi[175], la commissione risulta formata dal relatore, dal correlatore e dal presidente, designato dal Vice Preside. La durata dell'esame è di un'ora.

10. Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue:
    a) quando la prova conclusiva è l'esame comprensivo orale:
       80/110: all'intero *curriculum* del quinquennio istituzionale
       30/110: all'esame comprensivo;
    b) quando la prova conclusiva prevede la discussione di una tesi:
       80/110: all'intero *curriculum* del quinquennio istituzionale
       20/110: all'elaborato scritto
       10/110: alla discussione.

    La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6 punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale[176].

11. I bienni di specializzazione si concludono con un esame generale orale, il cui programma viene definito dal Consiglio di settore, secondo le finalità e le esigenze del settore stesso. Vi sono ammessi gli studenti che hanno soddisfatto tutte le prescrizioni del piano di studi e la cui dissertazione risulti approvata. L'esame, della durata di un'ora, si svolge davanti a una commissione composta dal direttore della dissertazione, dal correlatore e dal presidente, designato dal Vice Preside. La prima parte consiste nella discussione della dissertazione; la seconda parte verte sul programma, secondo norme approvate dal Consiglio di Sezione.

12. Il punteggio per la Licenza si articola come segue:

    50/110: al *curriculum* del biennio
    40/110: alla dissertazione
    20/110: all'esame finale.

    La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6 punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale[177].

13. La difesa della tesi dottorale avviene davanti a una commissione di quattro membri, nominata dal Vice Preside, comprendente il direttore, il primo e secondo relatore e il presidente della commissione. La difesa dura un'ora e un quarto.
14. Il punteggio per il Dottorato si articola come segue:

    50/110: al direttore della tesi
    20/110: al primo relatore
    20/110: al secondo relatore

---

172 Cf. SG artt. 29,1; 30,7; 31,8.
173 Cf. SG art. 29,1; 31,8.
174 Cf. SP art. 22,8.
175 Cf. SP art. 22,7.
176 Equivalenze con la dizione latina:
da 66 a 71,5 = *probatus*
71,6 a 82,5 = *bene probatus*
82,6 a 93,5 = *cum laude probatus*
93,6 a 104,5 = *magna cum l. probatus*
104,6 a 110 = *summa vel maxima cum laude probatus*
177 Per le equivalenze con la dizione latina cf. nota 176.

20/110: voto collegiale sulla difesa.

La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6 punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale[178].

Art. 24
La ricerca scientifica

1. La Comunità accademica della Sezione San Luigi promuove la ricerca scientifica nelle discipline teologiche e in quelle connesse, in conformità con gli Statuti e le direttive impartite dai Consigli di Facoltà e di Sezione[189].
2. Soprattutto nei settori di specializzazione nei quali la Sezione è qualificata, vengono costituiti "Istituti di ricerca", retti da statuti approvati dal Consiglio di Sezione[190].

Art. 25
Le pubblicazioni

1. L'attività scientifica della Sezione ha una sua espressione nella *Collana Aloisiana* e nella rivista *Rassegna di Teologia* i cui statuti sono approvati dal Consiglio di Sezione.
2. La Sezione favorisce l'attività pubblicistica dei Docenti, soprattutto quando è frutto di progetti comuni, e collabora alle iniziative editoriali della Facoltà[192].
3. La Sezione favorisce la pubblicazione di studi e ricerche di studenti che risultassero particolarmente meritevoli.

Art. 26
La Biblioteca

1. La Biblioteca della Sezione S. Luigi[193] è retta da un Direttore, coadiuvato da un Consiglio di Biblioteca.
2. Il Direttore è nominato dal Vice Gran Cancelliere, su proposta del Vice Preside, udito il Consiglio di Sezione.
3. Il Consiglio di Biblioteca comprende il Direttore, il Vice Preside, il Direttore Amministrativo della Sezione, i Direttori di settore e un rappresentante degli studenti[194].
4. La durata in carica del Direttore, le sue attribuzioni e quelle del Consiglio di Biblioteca sono fissate negli statuti della Biblioteca, approvati, assieme al regolamento, dal Consiglio di Sezione.
5. Il Direttore partecipa, su invito del Vice Preside, al Consiglio di Sezione, con voto deliberativo nelle questioni di sua competenza[195].
6. La Biblioteca è aperta al pubblico secondo modalità indicate nel regolamento[196].
7. Le Autorità accademiche della Sezione assicurano l'incremento del patrimonio librario e delle attrezzature della Biblioteca, al fine di renderla uno strumento sempre più idoneo allo studio e alla ricerca scientifica[197].

Art. 32

---

178 Per le equivalenze con la dizione latina cf. nota 176.
189 Cf. SG art. 1; 11,1-b; SP artt. 2; 6,1.
190 Cf. SG artt. 3; 39; SP art. 2.
192 Cf. SP artt. 10,3c; 15,6; 24,2.
193 Cf. SG art. 38.
194 Cf. SP artt. 10,1; 20,2.
195 Cf. SP art. 5,6.
196 Cf. SG art. 38,3.

Attività culturale della Sezione

1. Nell'ambito dell'unica Facoltà la Comunità accademica della Sezione San Luigi partecipa alla vita culturale dell'area nella quale è inserita[207].

2. Le iniziative culturali della Sezione sono programmate secondo gli orientamenti del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Sezione.

[197] Cf. SG art. 38,1
[207] Cf. SG artt. 1; 43; SP art. 1,1.3.